



**REGIONE TOSCANA
COMUNE DI SCANDICCI**

SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO ERS anno 2026

**per la formazione di una graduatoria per assegnazione Alloggi E.R.S. che si
potrebbero rendere disponibili**

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 15/03/2018 con la quale viene approvato il Regolamento per l'Edilizia Residenziale con finalità sociali (ERS) e s.m.i.;

Visti il DPCM n. 159 del 05/12/2013 e la Delibera della Giunta Comunale n. 179 del 07/11/2025 "Bando Pubblico di assegnazione alloggi ERS – Indirizzi";

La DIRIGENTE SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

RENDE NOTO

che a partire **dal 01/10/2026 sino al 30/10/2026** è indetto un Bando Pubblico per consentire la formazione di una graduatoria, che sarà utilizzata, allo scopo di ottenere - ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431 - la locazione, a canone agevolato, di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), **che si potrebbero rendere disponibili dal patrimonio esistente (turnover).**

Il presente Bando ha ad oggetto l'assegnazione di alloggi che si potrebbero rendere disponibili dal patrimonio esistente e che pertanto la loro esatta quantità e tipologia non è predeterminabile al momento dell'indizione del Bando, ma è strettamente correlata al numero di rilasci che si potrebbero verificare nel periodo di efficacia della graduatoria.

Gli alloggi che **si potrebbero rendere disponibili** alla locazione per 18 anni (fino al 2044) in Via della Pieve sono così ripartiti:

- **Bilocali** costituiti da soggiorno con angolo cottura, n. 1 bagno, n. 1 camera matrimoniale, terrazzi, cantina, posto auto, verde comune – canone mensile indicativo da € 380,00 a € 470,00;
- **Trilocali** costituiti da soggiorno con angolo cottura, n. 1 bagno, n. 1 camera matrimoniale, camera singola o seconda camera matrimoniale o stanza guardaroba, terrazzi, cantina, posto auto, verde comune – canone mensile indicativo da € 450,00 a € 490,00;
- **Quadrilocali** costituiti da soggiorno con angolo cottura, o soggiorno con cucina abitabile, n. 2 camere matrimoniali o n. 1 camera matrimoniale e n. 2 camere singole, doppi servizi, terrazzi, cantina, posto auto, verde comune - canone mensile indicativo da € 490,00 a € 590,00;

I canoni di locazione sopra riportati devono intendersi puramente indicativi e non comprendono gli oneri accessori, l'IVA attualmente al 10%, i consumi riscaldamento o raffrescamento, ACS idrici e l'imposta di Registro.

La Società che gestirà gli immobili si riserva di precisare il canone e/o le spese di ogni unità immobiliare al momento si verificasse la disponibilità di un appartamento.

RENDE NOTO INOLTRE

Che potranno partecipare al Bando Pubblico i **nuclei familiari costituiti da una a sei persone**, perché gli alloggi che potrebbero rendersi disponibili devono essere di taglio il più possibile rispondenti alla composizione del nucleo familiare, per evitare di originare situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento, considerato che:

- la situazione di sottoutilizzo si verifica quando i vani utili dell'alloggio risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentato di un vano;
- la situazione di sovraffollamento si verifica, con oltre due persone a vano utile.

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a 14 mq. compresa la cucina, qualora la stessa risulti pari o superiore a 14 mq., con esclusione dei servizi e degli spazi accessori così come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975 e ss. mm. ii.

Pertanto la possibilità di accedere agli alloggi è subordinata alla disponibilità degli stessi e alle loro caratteristiche dimensionali in relazione alla consistenza numerica dei nuclei familiari che risulteranno collocati in Graduatoria, a seguito del presente Bando pubblico.

La collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo un diritto all'assegnazione di un alloggio.

1) REQUISITI DI AMMISSIONE

Gli alloggi che si potrebbero rendere disponibili, sono concessi in locazione a soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della stipula del contratto di locazione:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea.

Se uno dei soggetti componenti il nucleo familiare possiede una cittadinanza diversa da quelle previamente indicate è necessario che sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale con regolare attività di lavoro subordinata o di lavoro autonomo (art. 40, comma 6, D. Lgs. n. 286 del 25.7.1998 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

I titoli di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale) e la documentazione attestante lo svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo devono essere allegati alla domanda.

Ogni componente il nucleo familiare deve avere la condizione dello "stato civile" presente in Anagrafe Comunale certificata; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione "non classificabile" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è **motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti** (in questo caso la domanda sarà ESCLUSA).

b) residenza anagrafica nell'ambito del territorio della Regione Toscana o svolgere la propria attività lavorativa nell'ambito territoriale di cui sopra. Può partecipare al Bando Pubblico anche chi presterà la propria attività lavorativa in Toscana entro e non oltre l'anno solare in cui è stata presentata l'istanza;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o all'estero;

d) assenza di titolarità da parte di componenti del nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad euro 25.000,00, ad eccezione del caso in cui tale valore risulti superiore a suddetto limite per accertata necessità di utilizzo di tale bene per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

e) non aver ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, ovvero in locazione, di alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti Pubblici, nonché con i mutui di cui alla legge 715/50, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

L'assegnazione in uso o in abitazione non è motivo di esclusione purché la stessa sia formalmente risolta al momento del contratto;

f) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, calcolato ai sensi della normativa vigente, non superiore al limite massimo previsto dall'Amministrazione Comunale per la fruizione di agevolazioni relative alle tariffe per il servizio di ristorazione scolastica, (€ 40.000,00) e non inferiore al limite massimo stabilito dalla L.R.T. n. 2/2019 e s. m. e i. per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata (€ 16.500,00).

Tale limite minimo non si applica alle domande presentate dai seguenti nuclei familiari:

- soggetti ultra sessantacinquenni che vivono soli o con nucleo composto da non più di due persone;
- nuclei monogenitoriali con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico anche al 50%;
- alle giovani coppie sotto i 40 anni anche con figli a carico così come indicati:
 - 1) coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), coppia convivente more uxorio anche con figli;
 - 2) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante entro 60 giorni dall'eventuale assegnazione dell'alloggio, salvo revoca dell'assegnazione medesima qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto (non è necessario contrarre matrimonio è sufficiente la convivenza anagrafica).

I soggetti sopra individuati e i soggetti di cui all'Art. 2 punti b e c, possono partecipare al Bando Pubblico solo se i loro redditi imponibili **anno 2025** sono superiori almeno tre volte il canone di affitto che andranno a pagare; qualora anche il reddito complessivo risulti inferiore al futuro canone, sarà possibile essere collocati in graduatoria solo in presenza di espressa dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;

g) Assenza di occupazione abusiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

h) non essere sottoposto a procedure di sfratto per morosità.

In caso di sfratto per morosità la domanda sarà ammissibile solo nel caso in cui sia dimostrata la condizione di incolpevolezza, e la situazione reddituale di cui al punto f).

Per l'accertamento della condizione di incolpevolezza si applicano i criteri del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti in data 5 luglio 2016;

Gli appartamenti che si renderanno disponibili non potranno essere locati a soggetti che risulteranno avere una potenziale situazione di conflitto di interessi con la società Investire SGR SPA

2) SOGGETTI RICHIEDENTI

a) La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente, in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del presente bando, relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere a sua volta in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Per nucleo familiare si intende quello composto da una sola persona o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico:

- coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- figli anagraficamente conviventi;
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi;

b) Possono scindersi dalla famiglia d'origine e costituire così il loro nuovo ed autonomo nucleo familiare, purché ciascuno dei coniugi o conviventi non abbia superato al momento della pubblicazione del bando il quarantesimo anno di età, aventi una delle seguenti composizioni:

- 1)** coppia coniugata, persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), coppia convivente more uxorio anche con figli;
- 2)** coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine, purché si distacchino costituendo un nucleo familiare a sé stante entro 60 giorni dall'eventuale assegnazione dell'alloggio, salvo revoca dell'assegnazione medesima qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto (non è necessario contrarre matrimonio è sufficiente la convivenza anagrafica);

c) Possono partecipare al bando, presentando una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- 1)** la persona singola o con figli fiscalmente a carico;
- 2)** la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale;

d) E' necessario che **ogni componente il nucleo familiare deve avere la condizione dello "stato civile" presente in Anagrafe Comunale**; cioè alla voce "stato civile" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente il nucleo. La dizione "non classificabile" significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza ed è **motivo di non procedibilità della domanda e della verifica dei requisiti** (in questo caso la domanda sarà ESCLUSA).

3) AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi, o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. 445/2000 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La dichiarazione falsa e mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e secondo le leggi vigenti, tramite accesso a tutte le banche dati a disposizione della P.A.

Il Comune esegue ulteriori accertamenti relativamente alla permanenza dei requisiti dichiarati, di cui all'art. 1, alla prima scadenza contrattuale ed a quelle successive.

4) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- 1) per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea copia del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di validità o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), di tutti componenti il nucleo;
- 2) copia della certificazione di invalidità pari o superiore al 67% o di disabilità grave con necessità di sostegno (art.3 e comma 3 Legge n.104/92) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciato dall'istante di conformità all'originale, contenente anche la dichiarazione che quanto in esso dichiarato non è stato revocato, modificato o sospeso;
- 3) certificazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nella Regione Toscana;
- 4) copia documento di identità in corso di validità del richiedente.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da copia di un documento di identità in corso di validità e dalla documentazione richiesta. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo di € 16,00, ai sensi della vigente normativa e dovranno essere trasmesse **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

- A. digitalmente, tramite procedura on line su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si accede, mediante i sistemi di identificazione SPID o CIE, alla pagina delle "Novità" all'interno della sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale del Comune di Scandicci
- B. in formato cartaceo le domande dovranno essere compilate e sottoscritte sui moduli appositamente predisposti dal Comune e scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Scandicci alla pagina delle "Novità" all'interno della sezione "Avvisi" e potranno:
 - o essere consegnate al servizio PUNTOCOMUNE aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il Sabato, previo appuntamento, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 telefonando al seguente numero: 0557591711 o tramite messaggio whatsapp al numero 3663436633.
 - o essere spedite tramite raccomandata postale A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Scandicci – Ufficio Politiche Abitative - Piazzale della Resistenza n. 1 50018 Scandicci (FI), con indicazione sulla busta della dicitura

“Contiene domanda per Bando ERS 2026”. **Non farà fede la data del timbro postale di spedizione; pertanto saranno ritenute valide solo ed esclusivamente le domande che perverranno entro il giorno 30/10/2026.**

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

6) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è pubblicato dal **01/10/2026** per 30 giorni consecutivi. Le domande, pena l'inammissibilità, devono essere presentate entro e non oltre il termine del **30/10/2026**.

7) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle dichiarazioni in esse contenute e/o attestate nei documenti alle stesse allegati ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

b) Approvazione graduatoria provvisoria

Il Comune procede alla formazione ed approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun nucleo familiare, entro il termine massimo **di 90 giorni dalla chiusura del bando**.

Alla graduatoria viene allegato l'elenco dei nuclei familiari non ammessi all'assegnazione, con l'indicazione dei modi e dei termini per fare opposizione.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

c) Istanze di integrazione della domanda e ricorsi

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio on - line coloro che ritengano di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria, possono presentare istanza di integrazione della domanda presentata, producendo la relativa documentazione.

Entro il medesimo termine gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al Comune avverso la graduatoria provvisoria.

Il Responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria inoltra alla Commissione ERP e Mobilità, la graduatoria medesima e le eventuali opposizioni ed istanze di integrazione pervenute.

d) Graduatoria definitiva

La Commissione ERP e Mobilità redige la graduatoria definitiva entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Responsabile del Procedimento.

La graduatoria definitiva viene predisposta previa valutazione delle istanze di integrazione e opposizioni presentate.

In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti, la loro posizione in graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza, che trovano applicazione nell'ordine nel quale sono elencati:

1) nucleo familiare composto al massimo da due persone che, alla data di pubblicazione del bando abbiano superato il 65° anno di età. E' sufficiente che uno solo dei due coniugi o conviventi abbia superato i 65 anni se l'altro non svolge alcuna attività lavorativa;

- 2) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli a carico;
- 3) nucleo familiare avente il valore ISEE più basso.

Qualora nonostante l'applicazione dei criteri di precedenza sopra elencati due o più partecipanti si trovino collocati nella stessa posizione, il loro definitivo inserimento in graduatoria verrà effettuato mediante sorteggio. All'operazione di sorteggio è consentita la partecipazione degli interessati.

La graduatoria definitiva, in esito al presente Bando Pubblico, è valida per l'assegnazione in locazione di altri alloggi ERS che dovessero rendersi disponibili, aventi le medesime caratteristiche.

Si fa presente che la graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Scandicci alla pagina delle "Novità" all'interno della sezione "Avvisi", e al seguente link <https://www.comune.scandicci.fi.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/edilizia-residenziale-con-finalita-sociali-ers> con indicazione del numero di Protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda di cui al presente Bando Pubblico.

8) PUNTEGGIO DI SELEZIONE DELLE DOMANDE (art. 13 Regolamento E.R.S.)

Gli elementi che danno titolo all'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria sono i seguenti:

a) fattori oggettivi dovuti alla presenza di una o più delle sotto elencate situazioni, attestate, ove necessario, mediante idonea documentazione rilasciata da parte delle autorità competenti:

- 1) abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 1;**

(Certificata da parte di un tecnico abilitato o dall'amministratore condominiale in cui attesti che le barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo non sono facilmente eliminabili e contestuale certificato dell'ASL attestante la qualità di portatore di handicap grave, non deambulante, relativamente a persona facente parte del nucleo familiare).

- 2) sistemazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4;**
- ordinanza di sgombero: **punti 4;**
- verbale di conciliazione giudiziaria: **punti 4;**
- provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato di separazione giudiziale: **punti 4;**

- 3) coabitazione da almeno 1 anno dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio di più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2;**

b) fattori soggettivi - composizione nucleo familiare:

- 1) nucleo familiare mono-genitoriale con uno o più figli a carico: **punti 3;**
- 2) nucleo familiare con oltre tre figli a carico: **punti 1;**

3) nucleo familiare composto al massimo da due persone che al momento della pubblicazione del bando abbiano superato i 65 anni di età. E' sufficiente che uno solo dei due coniugi o conviventi abbia superato i 65 anni se l'altro non svolge alcuna attività lavorativa:
punti 1;

4) nucleo familiare già costituitosi per matrimonio o convivenza alla pubblicazione del bando ovvero entro 60 giorni dall'eventuale assegnazione dell'alloggio, salvo revoca dell'assegnazione medesima qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto
punti 1;

Il punteggio è attribuibile solo a condizione che ciascuno dei coniugi o conviventi non abbia superato al momento della pubblicazione del bando il quarantesimo anno di età.

5) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone affette da menomazione di qualsiasi genere che comporti:

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 certificata ai sensi della normativa vigente dalle autorità competenti
punti 1;

- una invalidità totale, certificata ai sensi della normativa vigente o una non autosufficienza, riconosciuta tale ai sensi di legge
punti 2;

- una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, certificata ai sensi della normativa vigente dalle autorità competenti
punti 2;

Queste condizioni sono tra loro cumulabili solo se riferite a persone diverse facenti parte dello stesso nucleo familiare richiedente.

9) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'Amministrazione Comunale procede all'assegnazione degli alloggi, seguendo l'ordine di graduatoria, sulla base delle disponibilità abitative in relazione alla composizione del nucleo familiare.

L'Amministrazione Comunale provvede quindi alla convocazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, e/o altro idoneo strumento di notifica per la verifica dei requisiti e per l'accettazione dell'alloggio.

Qualora l'interessato non si presenti per l'assegnazione senza giustificato motivo, viene escluso automaticamente dalla graduatoria.

L'interessato ha la facoltà di rifiutare gli alloggi proposti solo in presenza di giustificati motivi che la Commissione ERP e Mobilità si riserva di valutare.

La rinuncia immotivata, o le cui motivazioni non siano ritenute legittime dalla Commissione ERP e Mobilità, comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con provvedimento del dirigente competente.

La possibilità di accedere agli alloggi è subordinata alla disponibilità degli stessi e alle loro caratteristiche dimensionali in relazione alla consistenza numerica dei nuclei familiari presenti nell'elenco degli aspiranti all'assegnazione, pertanto la collocazione in graduatoria non costituisce in alcun modo un diritto all'assegnazione di un alloggio.

10) ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del dirigente competente nel caso di:

- assegnazione di alloggio avvenuta in contrasto con le norme a tale data vigenti;

- assegnazione di alloggio ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

L'annullamento dell'assegnazione determina la cancellazione del soggetto interessato dalla graduatoria e, qualora intervenga nel corso del rapporto di locazione, determina altresì la risoluzione di diritto del contratto.

L'annullamento a seguito di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa comporta inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000.

11) DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata con provvedimento del Dirigente competente qualora l'assegnatario:

- non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;
- abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio assegnato;
- abbia utilizzato l'alloggio per l'espletamento di attività illecite;
- abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione in costanza del rapporto di locazione;
- abbia eseguito sull'alloggio opere abusive;
- risulti moroso nel pagamento del canone per un periodo superiore a 6 mesi.

La dichiarazione di decadenza comporta la cancellazione dalla graduatoria, la risoluzione di diritto del contratto, nonché l'obbligo di rilascio immediato dell'alloggio.

12) CONTRATTO DI LOCAZIONE

Effettuata l'assegnazione degli alloggi, l'Amministrazione Comunale comunica i nominativi degli assegnatari al Soggetto che gestisce l'intervento affinché provveda, entro 15 giorni, a convocare gli stessi, con lettera raccomandata e/o altro idoneo strumento di notifica, per procedere alla firma dei contratti di locazione, informando

l'Amministrazione al riguardo.

Qualora senza giustificato motivo l'assegnatario non si presenti per la sottoscrizione del contratto di locazione dell'alloggio, il proprietario ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, che provvede alla revoca dell'assegnazione ed alla cancellazione del soggetto interessato dalla graduatoria.

I contratti di locazione degli alloggi sono stipulati ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il rinnovo del contratto di locazione e la sua eventuale proroga al termine della prima scadenza sono subordinati alla verifica, ad opera del Comune, del mantenimento in capo al locatario dei prescritti requisiti.

Le spese contrattuali sono a carico del conduttore, fatta eccezione della spesa di registrazione ripartita tra le parti nella misura del 50% (cinquanta per cento).

13) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi che si potrebbero rendere disponibili è determinato con riferimento al valore medio (€/mq) ricavabile dagli Accordi Territoriali (ai sensi della L.n. 431/1998) vigenti al momento della stipula delle convenzioni con i Soggetti Attuatori, per la specifica zona del territorio del Comune di Scandicci, ridotto:

- di almeno il 10%, in assenza di forme di contributo pubblico per la realizzazione dell'alloggio;

- di almeno il 15%, in presenza di forme di contributo pubblico pari o superiori al 20% del costo di realizzazione documentato;
- di almeno il 30%, in presenza di forme di contributo pubblico pari o superiori al 40% del costo di realizzazione documentato;

Si fa inoltre espresso rimando alla disciplina contenuta nei menzionati Accordi Territoriali vigenti al momento della stipula delle convenzioni con i Soggetti Attuatori, per quanto attiene:

- l'aggiornamento annuale del canone di locazione;
- il calcolo delle superfici dell'alloggio da prendere a riferimento per la determinazione del canone di locazione.

14) INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento del procedimento amministrativo.

Si fa presente che la graduatoria sarà pubblicata con indicazione del numero di Protocollo assegnato dal Comune di Scandicci al momento della consegna della domanda di cui al presente Bando Pubblico.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

15) NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al "Regolamento per l'Edilizia Residenziale con finalità Sociali" modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/03/2018, alla Convenzione - Repertorio n. 74.700 raccolta n. 22.564 registrata dal Dott. Francesco Steidl presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 23/11/2016 al n. 16140 serie 1T, tra il Comune di Scandicci e Investire Società di Gestione del Risparmio S.P.A, "Progetto Unitario Area di Trasformazione via della Pieve (TR 09d)", alla Legge 431 del 9/12/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

La Responsabile del procedimento è individuata nella responsabile dell'Ufficio Politiche abitative all'interno dell'U.O. 1.3 Politiche abitative e sociali – Settore 1 Servizi alla Persona, Tiziana Agnoloni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'ufficio competente provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle auto dichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 445/2000).

Scandicci lì

**La Dirigente del Settore 1
Servizi alla Persona
Dott.ssa FERIA FATTORI**